

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE**

Verbale del 22.07.24

PREMESSA

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011; Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28.02.2024 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "1^ *Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" ratificata con deliberazione consiliare n. 05 del 03.04.2024;

deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28.03.2024 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "2^ *Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" ratificata con deliberazione consiliare n. 10 del 24.04.2024;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2024 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel, ad oggetto: "3^ *Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026*";

deliberazione della Giunta Comunale del 26.06.2024 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "4^ *Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (Variazione d'urgenza ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*" da ratificare;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2023, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 1.232.678,97;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024;

Vista la nota prot. n. 0003908 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

l'assenza di debiti fuori bilancio;

l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario circa la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio;
- b. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 10/06/2021; Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Si rileva che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verifica eventuali squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate ;

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e che i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio; Tenuto

conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

il fondo cassa alla data del 13.07.2024 ammonta a €. 958.525,34;

l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 13.07.2024 è pari a €. 0,00 (zero);

gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 100.000,00;

Il Revisore Unico prende atto che le variazioni sugli equilibri non modificano gli obiettivi del DUP.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati

-

- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2024-2025

-

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto a Pianezza,
22.07.24

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott.ssa Rotolo Teresa

